

FAQ – CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS)

1. Chi può fare richiesta del contributo per autonoma sistemazione?

Il contributo per autonoma sistemazione è una misura destinata alle famiglie e al singolo cittadino la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti. Possono farne richiesta i singoli cittadini e i nuclei familiari che abbiano provveduto autonomamente a trovare un alloggio alternativo.

Il contributo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale metta a disposizione a titolo gratuito alloggi o provveda a sistemazioni alternative (presso strutture alberghiere, B&B)

2. Cosa si intende per abitazione principale, abituale e continuativa?

Si tratta **dell'abitazione** nella quale, alla data dell'evento calamitoso, il proprietario o l'inquilino dimorava abitualmente e continuativamente con il suo nucleo familiare e in cui risultava stabilita la residenza anagrafica.

3. Come comprovare il carattere principale, abituale e continuativo dell'abitazione? La dimora abituale e continuativa, nei casi dubbi, va comprovata al Comune tramite la presentazione di copia dei contratti di utenza (acqua, luce, gas) intestati al proprietario o all'inquilino o ad altro componente del rispettivo nucleo familiare e delle bollette, relative ad almeno sei mesi antecedenti l'evento calamitoso, dalle quali si evinca un consumo medio e commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare.

4. Motivazioni ordinanza di sgombero/evacuazione. Le ragioni che hanno determinato l'evacuazione di un nucleo familiare dalla propria abitazione possono essere dipese da una **inagibilità diretta** (danni strutturali che ne hanno compromesso la sicurezza strutturale e/o assenza dei requisiti igienico sanitari per infiltrazioni, ristagno d'acqua, etc.) **o indiretta** (frana in aderenza al fabbricato, frana incombente che minaccia il fabbricato, interruzione della viabilità, strada dissestata, etc., che rappresentano quindi un rischio per l'incolumità del nucleo familiare o comunque cause che impediscono l'accesso all'abitazione). In entrambi i casi vi è diritto al CAS.

5. È possibile presentare la domanda di CAS in assenza di un'ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione?

In **assenza di un'ordinanza sindacale di sgombero**, la domanda di CAS può comunque essere presentata dal nucleo familiare avente la residenza anagrafica nell'abitazione dalla quale si è allontanato a seguito di un ordine di evacuazione emesso con atto scritto o con altre modalità e rivolto alla pluralità dei cittadini residenti nelle aree individuate come aree colpite dall'evento calamitoso ed in cui è ubicata l'abitazione in questione.

In assenza di un'ordinanza sindacale di sgombero o di un ordine di evacuazione come sopra indicato, il nucleo familiare può presentare la domanda di CAS se residente nell'abitazione dalla quale si è allontanato, trovando un'autonoma sistemazione, in conseguenza di un rischio per la propria incolumità (esempio: minaccia di una frana incombente sull'abitazione; scarpata prospiciente l'abitazione che ne minaccia la sicurezza strutturale) e/o in conseguenza dell'interruzione dei servizi essenziali (corrente elettrica e/o gas e/o acqua e/o sistema fognario) che non consentono l'abitabilità oppure nella quale non si può rientrare per

l'interruzione dell'unica via di accesso alla stessa. **Tale condizione di inagibilità deve essere appositamente verificata e certificata dal Comune ai fini dell'accettazione dell'istanza.**

6. Come è possibile presentare la domanda di contributo? La domanda deve essere presentata unicamente al Comune nel cui territorio si trova l'abitazione evacuata.

7. A partire da quando è riconosciuto il CAS.

Dalla data di notifica/pubblicazione dell'ordinanza di sgombero o dell'ordine di evacuazione se è seguita l'effettiva evacuazione.

Dalla data di evacuazione riportata nella domanda di contributo e attestata dal Comune.

8. Fino a quando è riconosciuto il CAS. Fino alla revoca dell'ordinanza di sgombero o, se precedente, fino alla data di fine dei lavori di ripristino delle condizioni di agibilità o, se precedente, fino al giorno antecedente la data di rientro indicato nella domanda.

Se nella domanda non è indicata la data del rientro, il CAS spetta fino al giorno antecedente la data di rientro che il richiedente è tenuto a comunicare al Comune con obbligo di restituire, in caso di omessa comunicazione, quanto indebitamente percepito per il periodo non spettante.

Il Comune deve verificare che l'abitazione sia effettivamente ubicata in un'area allagata o in un'area franata o a rischio di frana o in un'area la cui unica via di accesso risulta interrotta, anche sulla base di rappresentazioni cartografiche e comunque di **tutti i dati conoscitivi in proprio possesso.**

L'accertamento dell'assenza di questi presupposti comporta la restituzione, in quanto indebito, del contributo eventualmente già percepito.

9. L'affittuario perde il diritto al contributo CAS se il locatore disdice l'affitto per impossibilità a ripristinare l'abitazione?

In questo caso viene meno il presupposto del rientro nell'abitazione. Vale, quindi, il principio generale secondo cui il CAS viene riconosciuto al richiedente fin quando si trova in una sistemazione abitativa temporanea, si perde, invece, quando questa acquisisce carattere di stabilità.

10. Occorre la marca da bollo sulle domande di contributo autonoma sistemazione?

No. L'art. 8-ter della Tabella B (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) allegata al D.P.R. n. 642/1972 (Disciplina dell'imposta di bollo) prevede l'esenzione.

11. Diritto al contributo CAS dopo la revoca delle ordinanze di sgombero/ordine di evacuazione. Alla revoca dell'ordinanza di sgombero/ordine di evacuazione, che ha determinato l'evacuazione di una specifica area/stabile/, il contributo CAS compete ai nuclei familiari la cui unità abitativa, presenti ancora condizioni di inagibilità **purché tale condizione di inagibilità sia appositamente verificata e certificata dal Comune.**

12. Come è determinato il contributo per periodi inferiori al mese?

Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dell'abitazione.

13. Quali sono i casi di esclusione e sospensione?

Il contributo non spetta:

- a.** al nucleo familiare che non presenti domanda di contributo per l'autonoma sistemazione entro il termine perentorio stabilito .
- b.** al nucleo familiare assegnatario di un alloggio o sistemato in una struttura ricettiva con oneri a carico della pubblica amministrazione;
- c.** al nucleo familiare, o al singolo componente, che non farà rientro nell'abitazione sgomberata avendo provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità;
- d.** alla persona trasferita da una struttura di riposo inagibile o da una struttura sociosanitaria inagibile ad un'altra struttura di riposo o sociosanitaria;
- e.** al componente del nucleo familiare trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura sociosanitaria;
- f.** al nucleo familiare che abbia o che acquisisse anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo la disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del comune di residenza o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà, di nuda proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso). Per abitazione agibile si intende quella con impianti a norma, allacciamenti ed arredi e per abitazione libera si intende quella materialmente disponibile ovvero libera da persone o comunque non gravata da oneri. Negli oneri sono ricompresi gli obblighi derivanti da un preliminare di vendita o da un mandato per la vendita o la locazione solo se questi siano in essere alla data di presentazione della domanda. Se l'abitazione non è libera nel senso sopra indicato, il contributo cessa comunque dopo 60 giorni dalla relativa disponibilità materiale. In presenza di diritto reale pro quota, l'eventuale dissenso all'utilizzo dell'abitazione, materialmente disponibile ed agibile, espresso da un contitolare del diritto reale di godimento non facente parte dello stesso nucleo familiare sgomberato, deve essere attestato per iscritto; l'attestazione di dissenso deve essere allegata alla domanda di contributo ovvero, se l'acquisizione del diritto reale pro quota si ha successivamente alla presentazione della domanda di contributo, deve essere presentata al Comune entro 30 giorni dalla disponibilità materiale dell'abitazione agibile, decorsi inutilmente i quali il contributo cessa. La stessa procedura deve essere applicata anche in caso di nuda proprietà pro quota.
- g.** al nucleo familiare che venda l'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino delle condizioni di agibilità.